

IL CONSIGLIERE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 377/A
VI Legislatura

I.

#### PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA ALL'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1999, N. 18 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE".

A FIRMA DEL CONSIGLIERE STEFANETTI

Bari, gennaio 2000.



IL CONSIGLIERE

## Proposta di legge

"Modifica all'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 'Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee'" a firma del consigliere Stefanetti.

### Relazione

La presente norma non modifica nella sostanza quanto già stabilito nell'art. 5, comma 2, L.R. 5 maggio 1999 n. 18, ovvero la razionalizzazione dell'emungimento delle acque di falda ma economizza la gestione delle aziende agricole eliminando di fatto l'installazione dei contatori. Ciò è praticabile in quanto le pompe di sollevamento sono tarate per prelievi massimi e quindi non consentono di eludere i massimali preordinati dagli uffici del Genio Civile.

Bari, gennaio 2000.

Armando Stefanetti



IL CONSIGLIERE

# Proposta di legge

"Modifica all'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee" a firma del consigliere Stefanetti.

#### Articolo unico

1. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire, a proprie cure e spese, una pompa di sollevamento con portata idonea ad emungere i quantitativi indicati nell'apposita relazione tecnico-agronomica allegata alla domanda di concessione per l'estrazione delle acque sotterranee di cui al precedente art. 4.

ghh.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alfa V Commissione
Consiliare II 43 1, 2000